

## DELIBERA N. 66/10/CSP

**Segnalazione del sig. Alessio Spertini in rappresentanza della “Lista del candidato sindaco Graziella Giacon” al Comune di Laveno Mombello per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.**

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 16 aprile 2010;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP dell’11 marzo 2010;

VISTA la segnalazione del Sig. Alessio Spertini in rappresentanza della “Lista Candidato Sindaco Graziella Giacon”, pervenuta in data 17 marzo 2010 (prot. 16322), nella quale si asserisce l’uscita, in data 12 marzo 2010, del notiziario comunale di Laveno Mombello “*Informatore Cronache Nostre*”, datato marzo 2010, evidenziando, nei contenuti di detta pubblicazione, “*gratuita pubblicità elettorale*” da parte dell’Amministrazione comunale uscente, nonché candidata alle elezioni comunali del 28 e 29 marzo 2010, ovvero, della Lista Centrosinistra guidata da Ercole Ielmini;

VISTA la nota in data 17 marzo 2010 (prot. n. 16312), con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia ha richiesto all’Amministrazione Comunale di Laveno Mombello un esemplare, in originale, della pubblicazione, a firma del Sindaco, indirizzata ai cittadini del Comune di Laveno Mombello, nonché le

modalità di distribuzione e divulgazione della stessa e l'eventuale utilizzo di fondi del Comune per la sua realizzazione;

VISTA la nota in data 17 marzo 2010 (prot. n. 16344), ritrasmessa il successivo 27 marzo con nota n. 18883, del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono stati richiesti al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia gli opportuni accertamenti istruttori di cui all'articolo 10, comma 2, legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed i successivi esiti;

VISTA la nota in data 23 marzo 2010 (prot. 17660), trasmessa dall'Amministrazione comunale di Laveno Mombello, a firma del Sindaco Ercole Ielmini, nella quale si precisa quanto, in sintesi, si riporta:

- il periodico "L'Informatore Cronache Nostre" è una pubblicazione di informazione dell'attività amministrativa che, nata nel 1951, è sempre stata a carico del bilancio comunale ed è consegnata a mano alle famiglie residenti e non residenti (per un totale di circa 4.500 famiglie);
- ogni amministrazione, di qualunque colore politico, ha pubblicato sul periodico comunale i propri programmi, ha reso conto, durante il proprio mandato, del procedere delle iniziative o dei lavori in corso e completati, così da rendere partecipe la cittadinanza dell'impegno delle diverse maggioranze;
- anche ai gruppi consiliari di minoranza è sempre stato assegnato lo spazio per le proprie riflessioni, per le proprie critiche, per le proprie proposte; riservando, ovviamente, maggior spazio al lavoro degli amministratori;
- al termine di ogni mandato, gli amministratori uscenti hanno reso conto di quanto realizzato, al punto che esistono agli atti addirittura inserti staccabili dal periodico;
- anche in questo frangente, l'amministrazione in carica ha informato la popolazione di quanto fatto e i gruppi consiliari hanno espresso le loro posizioni in tutta libertà;
- il gruppo che fa riferimento all'estensore dell'esposto ha avuto a disposizione due pagine per far conoscere la propria posizione sul lavoro della maggioranza in carica e lo stesso gruppo, sia nel 2000 che nel 2005, alla scadenza del loro mandato aveva reso conto dell'attività svolta utilizzando il periodico comunale, con analoghe modalità, seppur con veste grafica diversa, usate da questa maggioranza;

VISTA la nota in data 31 marzo 2010 (prot. 19823), del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia, con la quale sono stati trasmessi gli esiti dell'istruttoria, dai quali si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 9, legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTA la pubblicazione, oggetto della segnalazione, nella edizione "marzo 2010" di complessive 31 pagine, della quale si evidenziano i seguenti elementi:

- in copertina, a centro pagina, si legge: *"Alle elezioni un'amministrazione che non ha tradito la fiducia degli elettori"*;

- a pagina 4, è presente l'editoriale del Sindaco uscente, Ercole Ielmini, comprensivo di foto del medesimo, avente lo stesso titolo della copertina e nel quale il Sindaco uscente, e candidato alle elezioni comunali del 28 e 29 aprile 2010, tra l'altro, afferma: *“E questo gruppo (Lista “Centrosinistra”), che peraltro si ripresenta rinnovato per ottenere ancora un consenso di voti che lo confermi alla guida del nostro Comune, intende, attraverso il nostro storico periodico di informazione (l'anno prossimo compirà 60 anni) dar conto dell'attività svolta con evidente obiettività.”*;
- da pagina 5 a pagina 28 viene presentata, a cura dei rispettivi Assessori, l'attività svolta nei vari settori dell'Amministrazione comunale (pubblica istruzione, cultura, sport, servizi sociali, lavori pubblici, ecologia, urbanistica e lavori pubblici, vigilanza e sicurezza, finanze e bilancio, istituzioni e residenti, e sport e tempo libero);
- a pagina 29, il Gruppo Consiliare “Centro Sinistra – Ielmini Ercole – Sindaco” traccia un bilancio dei punti del programma elettorale svolto dal 2005, e conclude, affermando, tra l'altro: *“Un Comune per il quale, dunque, ci vogliamo impegnare ancora, grazie al voto che ci vorrete confermare, mettendo a frutto l'esperienza acquisita e arricchita da nuove idee, per far sì che ciascuno possa sempre più sentirsi a casa.”*;
- a pagina 30, il Gruppo Consiliare “Lega Nord – Padania” presenta le sue considerazioni sulla Giunta uscente, con il titolo *“Una iperbolica autocelebrazione di mirabili “gesta””*, con particolare riferimento all'edizione marzo 2010 del periodico comunale in argomento;
- a pagina 31, ultima pagina della suddetta pubblicazione, il Gruppo Consiliare “Polo e Indipendenti” dedica il suo contributo a *“Un candidato condiviso: Graziella Giaccon”*;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9 trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

RILEVATO che per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il 28 e 29 marzo 2010, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta l'11 febbraio 2010, data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e che fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, così come ribadito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2010;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale svolta attraverso la pubblicazione e la distribuzione del periodico “L'Informatore Cronache Nostre”, nella edizione di marzo 2010, da parte dell'Amministrazione comunale di Laveno Mombello, ricade nel periodo di applicazione dell'articolo 9 della n. 28 del 2000;

RILEVATO che la Parte, nelle controdeduzioni sopra riportate, dichiara che la pubblicazione del periodico “L’Informatore Cronache Nostre” è sempre stata a carico del bilancio comunale e, pur non fornendo il numero complessivo delle copie stampate, ammette che la stessa è stata consegnata a mano alle famiglie residenti e non residenti, per un totale di 4.500 famiglie;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall’amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabile per l’efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale in questione, come evidenziato anche dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia nella nota pervenuta in data 31 marzo 2010, e, in particolare, l’editoriale a firma del Sindaco uscente, contiene inequivocabili *“messaggi a contenuto elettorale, mentre in altri articoli, a firma degli assessori uscenti, ci sono indicazioni programmatiche che riguardano, eventualmente, le scelte dei nuovi amministratori che si insedieranno a seguito delle elezioni comunali.”*;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall’articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, anche a chiusura delle operazioni di voto per le elezioni amministrative in data 28 e 29 marzo 2010, dell’articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del *“Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*;

## **ORDINA**

al Comune di Laveno Mombello di pubblicare sul proprio sito web, entro quindici giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale diffusa a mezzo

della pubblicazione e distribuzione del periodico “L’Informatore Cronache Nostre”, nella edizione di marzo 2010, durante lo svolgimento della campagna per le elezioni regionali e amministrative del 28 e 29 marzo 2010, relativamente al resoconto del quinquennio amministrativo, nonché alla pubblicazione della lettera del Sindaco uscente e, a sua volta, candidato, Ercole Ielmini, completa di fotografia del medesimo. In entrambe le pubblicazioni si dovrà, espressamente, fare riferimento al presente Ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, entro i successivi dieci giorni dalla pubblicazione del suddetto messaggio, all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, fornendo, altresì, copia delle comunicazioni in tal modo rese pubbliche.

La comunicazione dovrà essere anticipata alla seguente utenza fax: 081-7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 16 aprile 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gialuigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola